

ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

N.B. cioè la persona fisica o giuridica che entra in contatto con il contraente.

A. Cognome e Nome	Fumi Alberto
B.1 Numero – sezione RUI e data di iscrizione – qualifica	<p>Iscritto al RUI al n. B000013333, iscritto in data 01/02/2007</p> <p>In qualità di</p> <p><input type="checkbox"/> Legale rappresentante</p> <p><input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività d'intermediazione</p>
B.2 Se il broker opera in forma societaria, denominazione sociale, sezione, numero e data di iscrizione al RUI	AF solution srl, iscritta in sez. B al n. B000290963, in data 01/02/2017
C. Indirizzo sede legale	
D. Recapito telefonico, e-mail, PEC e indirizzo del sito internet	<p>Tel.02/6700351</p> <p>E-mail info@afsolution.it</p> <p>PEC amministrazione@pec.afsolution.it</p>
E. eventuale sito internet tramite cui avviene la promozione e il collocamento / solo la promozione dei contratti di assicurazione	www.mrtaac.it

Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario

IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce **su incarico del cliente**

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo dichiara che:

- ☐ **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione
- ☐ **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa che:

- ☐ **fornisce consulenza**, nella forma di una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119 *ter*, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private)
- ☐ **fornisce una consulenza** fondata su un'analisi imparziale e personale sulla base della valutazione di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato, secondo criteri professionali, al fine di redigere una raccomandazione personalizzata in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del contraente (consulenza ai sensi dell'art. 119-*ter*, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private)
- ☐ distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire

esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In questo caso, l'intermediario

- *informa il contraente che, nei propri locali, è affisso l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari. Il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese*
- I contenuti del proprio sito internet www.mrtaac.it offrono l'abbonamento ad un servizio che può, a richiesta dell'abbonato, offrire consulenza nell'interpretazione dei contratti e nelle preparazione delle pratiche di sinistro su polizze fornite da terzi o su polizze contratte in favore dei propri abbonati, per le quali l'abbonato rivesta la qualifica di assicurato/beneficiario.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso:

- onorario corrisposto direttamente dal cliente: *l'importo è stabilito dal singolo contratto di consulenza richiesto.*
- commissione inclusa nel premio assicurativo
- Sulle polizze sottoscritte in favore degli abbonati al servizio Mr Taac sul portale www.mrtaac.it, l'intermediario non percepisce remunerazione dalle imprese di assicurazione.
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

L'intermediario precisa che, in caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa relativa alle remunerazioni è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Si informa che:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (l'intermediario dispone di un conto corrente separato ai sensi dell'art. 117 CAP)

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 (o diverso importo secondo norme di Legge) annui per ciascun contratto.

I premi pagati all'intermediario **iscritto nella sezione B**

- ☐ si considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e pertanto attivano direttamente la garanzia, in forza specifica previsione nell'accordo sottoscritto/ratificato dall'impresa di assicurazione con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 CAP

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di **assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare **reclamo per iscritto** all'intermediario ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità:

- Consegna fisica o tramite raccomandata postale A/R all'indirizzo della società, via Marco Greppi 8, 20135 Milano
- Mail: all'indirizzo reclami@afsolution.it
- PEC: all'indirizzo amministrazione@pec.afsolution.it
- Il contraente può trasmettere il reclamo anche all'impresa di assicurazione (si rinvia al DIP aggiuntivo dell'impresa per l'esame delle modalità di presentazione del reclamo e per i relativi recapiti).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), il contraente può

rivolgersi all'**IVASS**, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.

c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.

d) Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell'impresa di assicurazione;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.